



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Massimo Coltro	Presidente
Dott. Barbara Gallo	Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca	Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. **1277** del Ruolo Generale dell'anno **2022**

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), con il patrocinio *ex lege*
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;

Parte appellante

E

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.

BRUNELLO IGOR, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo

in atti;

Parte appellata



E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia.

Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. rep. **2753/2022** del Tribunale di Venezia, pubblicata in data **30.5.2022**, nel procedimento **RG 8118/2020**.

CONCLUSIONI

Per parte appellante

“Voglia codesta Corte d'Appello, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa nel procedimento R.G. n. 8118/2020;

- in via principale: rigettare la domanda proposta dall'originario ricorrente, odierno appellato, relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 91/1992, perché infondata per le ragioni esposte;

- con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi del giudizio;

- quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide, nell'ipotesi di suo accoglimento, accertare e dichiarare la carenza della posizione di convenuto sostanziale in capo al Ministero dell'Interno, con ogni conseguenza in ordine alle spese, secondo quanto sopra esposto che, quindi, in tale ipotesi, dovranno essere compensate.”

Per parte appellata

“Voglia Codesta Ecc. ma Corte d'Appello:

In via principale. Rigettare l'avverso appello per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta 07/11/2022 e così confermare l'ordinanza impugnata, accertando e dichiarando che il signor [REDACTED] nato a [REDACTED] 1996 è cittadino italiano dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 91/92 ed ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e



annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.

In via subordinata. Accertare e dichiarare che il signor ██████████, nato a ██████████ ██████████ titolare dello status di apolide per i motivi tutti esposti nel ricorso di primo grado e richiamati nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 07/11/2022. Con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Per il PG:

“esprime parere favorevole”

FATTO E DIRITTO

Il primo grado di giudizio

1. Con ricorso promosso ex art. 702 bis cpc HALI ██████████ adiva il Tribunale di Venezia chiedendo in via principale di vedersi riconosciuto il proprio *status* di cittadino italiano per nascita acquisito ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. b), legge 91/1992 o, in subordine, lo *status* di apolide. Esponeva in fatto di essere nato a ██████████ ma di essere stato riconosciuto solamente dal padre, cittadino bosniaco regolarmente soggiornante in Italia, rimanendo la madre ignota. Soggiungeva di non aver mai posseduto né il passaporto italiano né quello bosniaco; nondimeno risiedeva in Italia con regolare permesso di soggiorno, rilasciatogli - per il periodo della minore età - per motivi di famiglia, a tutela del preminente interesse del minore. Dichiarava altresì che il padre, nel 2011, presentava istanza per ottenere l’iscrizione del figlio nel registro dell’anagrafe delle nascite e delle cittadinanze della Bosnia-Erzegovina ma che detta richiesta veniva rigettata dalle autorità amministrative locali in ragione dell’assenza di nominativo della



madre sull'atto di nascita, sicché nel 2012 era stato richiesto al Comune di Vicenza di registrare il sig. **[REDACTED]** al tempo ancora minorenni, quale cittadino italiano ai sensi dell'art. 1, co.1, lett. b), legge 91/1992 ma il Comune aveva riferito di voler attendere un parere del Ministero dell'Interno, parere che tuttavia non era giunto. **[REDACTED]**, divenuto maggiorenne, proponeva quindi ricorso per ottenere il riconoscimento della cittadinanza.

2. Gli atti venivano regolarmente trasmessi al P.M.
3. Con comparsa di costituzione e di risposta resisteva in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Il Giudice, con ordinanza del 30 maggio 2022, accoglieva il ricorso, accertando l'acquisto da parte di **[REDACTED]** della cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b), legge 91/1992, in quanto dall'esame congiunto della normativa italiana e della legge sulla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina (con particolare riferimento alle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'art. 6 della predetta) risultava che al ricorrente, nato nel Comune di Vicenza, non era stata trasmessa, *jure sanguinis*, la cittadinanza bosniaca da parte del padre. Venivano compensate le spese di lite.

Il giudizio di appello

5. Con atto di appello tempestivamente notificato il MINISTERO DELL'INTERNO impugnava la predetta ordinanza sulla base di unico motivo di impugnazione, con cui denunciava la violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di acquisto della cittadinanza, avendo il Giudice di prime cure ritenuto applicabile l'ipotesi di cui all'art. 1, co.1, lett. b), legge 91/1992 sulla base di una apodittica interpretazione della legge bosniaca in materia. Riproponeva tutte le eccezioni e deduzioni già argomentate in primo grado. In



particolare, affermava che la predetta disposizione, introdotta per scongiurare il prodursi di situazioni di apolidia, poteva essere applicata solo poco dopo la nascita del minore, su istanza dei genitori presso il Comune di residenza, sicché non poteva ritenersi azionabile dall'interessato una volta raggiunta la maggiore età. Infatti, in tesi dell'appellante, [REDACTED], compiuti 18 anni, avrebbe piuttosto dovuto esercitare *l'electio civitatis* ai sensi dell'art. 4, co. 2, legge 91/1992.

Eccepiva, inoltre, che questi avrebbe potuto acquisire la cittadinanza bosniaca *ope legis*, in particolare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge sulla cittadinanza bosniaca (in forza del quale il minore acquisisce la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina per origine se "*al momento della nascita del bambino uno dei genitori era cittadino della Bosnia-Erzegovina, e il bambino è nato all'estero, e se sarebbe altrimenti apolide*"), evincendosi dall'esame della disciplina straniera che la regola generale prevede la trasmissione automatica della cittadinanza da parte del genitore bosniaco. Evidenziava, altresì, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale, in ragione del rigetto opposto dalle autorità amministrative locali alla richiesta di iscrizione al registro anagrafico, aveva escluso l'operatività della preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana *ab origine* prevista dall'art. 2 del DPR n. 572/1993 (da valutarsi in combinato disposto con il comma 4 dell'articolo 6 della legge bosniaca, ai sensi del quale "*se il bambino è nato all'estero e uno dei genitori era cittadino della Bosnia-Erzegovina al momento della nascita, a condizione che entro il raggiungimento dell'età di 23 anni presenti la domanda di registrazione della cittadinanza all'organo competente della Bosnia-Erzegovina*"), contestando che il predetto rifiuto potesse interferire con le vicende relative all'acquisto della cittadinanza italiana. Riproponeva, infine, tutto quanto argomentato ed eccepito in primo grado in relazione alla



richiesta subordinata di riconoscimento dello *status* di apolide, affermando in particolare di non essere, nel caso di specie, contraddittore.

6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale chiedeva la conferma della gravata ordinanza, esponendo nel merito tutte le argomentazioni e deduzioni già formulate con gli atti di primo grado.

7. Depositata da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 13.11.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Solo la parte appellata depositava la propria comparsa conclusionale.

Esame dei motivi di impugnazione

8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.

9. Il primo e unico motivo di impugnazione è infondato, dovendosi condividere integralmente le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, il quale ha correttamente accertato che [REDACTED] è cittadino italiano per origine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. b), legge 91/1992. La norma *de qua* sancisce che “È cittadino per nascita: [omissis] b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono” e va necessariamente raccordata alla legge sulla cittadinanza bosniaca, il cui articolo 6, comma 3 prevede che il minore acquisisca la cittadinanza bosniaca se “*al momento della nascita del bambino uno dei genitori era cittadino della Bosnia-Erzegovina, e il bambino è nato all'estero, e se sarebbe altrimenti apolide*”. Il quadro normativo riferibile alla fattispecie in



esame, così come risultante dall'applicazione delle succitate previsioni, appare *prima facie* entrare in contraddizione con sé stesso, laddove da un lato la disciplina interna individua quale regola generale quella della trasmissione dello *status civitatis* per discendenza, di fatto circoscrivendo l'acquisto della cittadinanza italiana *jure soli* ai soli casi in cui il minore, altrimenti, sia apolide; dall'altro, la legge della Bosnia-Erzegovina, in ipotesi di figlio nato all'estero da un solo un genitore bosniaco, favorisce l'acquisto della cittadinanza dello Stato ove il minore è nato, ammettendo la trasmissione della cittadinanza bosniaca *jure sanguinis* in via residuale, solo qualora la *lex loci* tolleri l'apolidia. La contraddizione, tuttavia, è solo apparente, giacché a ben vedere difettano del tutto i presupposti per l'applicazione dell'art. 6, co. 3, della legge bosniaca, in quanto è la normativa italiana, per prima, a tutelare il minore assicurandogli *ope legis* l'acquisto della cittadinanza al momento stesso della nascita. Di questo aveva invero già dato atto il Giudice di prime cure, laddove affermava che *“La legge bosniaca privilegia, quindi, la disciplina della legge del luogo di nascita del minore. Se (e solo se), in base a quella legge, il bambino nasce apolide, allora interviene la legge bosniaca con la trasmissione della cittadinanza. Il presupposto è, quindi, che la lex loci tolleri l'apolidia di chi nasce nel proprio territorio senza seguire la cittadinanza dei genitori, ciò che, in Italia, è del tutto escluso dall'art. 1 comma 1 lett. b) legge 1991/92.”* (cfr. ordinanza impugnata, p. 3). Tanto premesso e condividendosi tale impostazione ricostruttiva, non può accogliersi la prospettazione dell'appellante che ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla possibilità di agire per il riconoscimento ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b), legge 91/1992, dovendosi richiedere entro poco tempo dalla nascita, in quanto l'appellante non indica puntualmente la fonte normativa della asserita decadenza né si rinviene nella norma già esaminata alcuna indicazione temporale.



Deve, altresì, rilevarsi che subordinare l'acquisto previsto *ope legis* della cittadinanza italiana per nascita (che, come già rammentato dal Tribunale, costituisce un diritto soggettivo perfetto, permanente e imprescrittibile, azionabile senza alcun limite di tempo), ad un adempimento non specificato dalla norma non solo costituirebbe prassi *contra legem*, ma integrerebbe altresì violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, essendo, infatti, pacifico che alcun adempimento amministrativo è richiesto in ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per discendenza, posto che la norma non lo prevede, sicché prevedere ulteriori formalità per il caso in esame, senza che esse trovino la loro fonte espressa nella legge per il riconoscimento della cittadinanza *jure soli*, porterebbe ad un'inammissibile disparità di trattamento. Diverso sarebbe il caso in cui la legge richiamata richiedesse espressamente un particolare adempimento o indicasse un termine di decadenza, perché in tal caso la scelta rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore e sarebbe eventualmente sindacabile dal Giudice solo sollevando questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.

Va, poi, evidenziato che al riconoscimento della cittadinanza italiana *jure soli* non osta nemmeno il combinato disposto dell'art. 6, co. 4, legge sulla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina e dell'art. 2 del DPR 572/1993. Le argomentazioni dell'appellante non superano, infatti, il rilievo assorbente e decisivo che deve attribuirsi al comprovato rifiuto da parte delle autorità amministrative bosniache di procedere all'iscrizione di [REDACTED] ic nel registro locale dell'anagrafe delle nascite e delle cittadinanze (nonostante le ripetute richieste inoltrate), dovendosi rilevare che siffatto rigetto non fa che confermare ulteriormente la mancata trasmissione *ope legis* della cittadinanza bosniaca per discendenza paterna. Del resto, se si accogliesse la tesi dell'appellante, si realizzerebbe proprio quella situazione che la previsione di



cui all'art. 1, co.1, lett. b), legge 91/1992 mira a prevenire, ove un soggetto nato sul suolo italiano viene dichiarato apolide in ragione del contestuale mancato riconoscimento della cittadinanza sia *jure sanguinis* sia *jure soli*.

Deve, infine, rilevarsi, che non è accoglibile la censura relativa all'applicabilità della disciplina dell'*electio civitatis* ex art. 4, co. 2, legge 91/1992, in quanto tale opzione è esperibile solamente dallo straniero nato in Italia, locuzione che presuppone che il detto straniero abbia già un'altra cittadinanza, mentre non fa alcun riferimento alla condizione di apolide o di soggetto che, pur in difetto della previa richiesta dello stato di apolide, si trovi nelle condizioni di fatto di apolide. Lo stesso concetto di *electio civitatis* presuppone che lo straniero sia chiamato ad effettuare una scelta tra la cittadinanza che ha e quella che vorrebbe acquisire, mentre nel caso in esame l'appellato non ha alcuna cittadinanza. Sicché, in aderenza al testo della norma, si ritiene applicabile alla presente fattispecie la disciplina di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) legge 91/1992. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, deve rigettarsi il motivo di impugnazione e di conseguenza l'appello, con assorbimento della domanda subordinata riproposta dalla parte appellata e confermarsi la sentenza impugnata che ha statuito che [REDACTED] nato a [REDACTED] è cittadino italiano dalla nascita ex art. 1, comma 1 lett. b) legge 91/1992.

Conclusioni e spese di lite

10. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.

11. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di



degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per quel che riguarda la fattispecie in esame, infatti, deve necessariamente darsi atto della peculiarità e complessità della questione, la cui difficoltà e novità è senz'altro testimoniata dalla necessità di raccordare la normativa italiana alle specifiche disposizioni previste dalla legge bosniaca sulla cittadinanza, sulla cui applicazione concreta non è comunque consentito il sindacato da parte di questa Corte.

12. Nulla va disposto sul raddoppio del contributo unificato in quanto l'appellante è amministrazione statale, sicchè non vi sono i presupposti per l'applicazione della relativa disciplina.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
- 2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 25 Marzo 2024.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Raffaella Marzocca

Il Presidente

Dott. Massimo Coltro

